

IL TRIBUNALE DI MATERA

composto dai Sigg, magistrati

Dr. Gaetano CATALANI

Presidente

Dr.ssa Tiziana CARADONIO

Giudice rel.

Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1667/13 R.G., promosso

DA

BANCAPULIA 'S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bellomo,

-opponente-

nei confronti di


FALLIMENTO "EXTRAMOENIA - MATERA CONGRESSI S.P.A.", in persona del Curatore

-opposto-

Letto il ricorso ex art. 98 l.f., con il quale Bancapulia S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Extramoenia – Matera Congressi s.p.a.;

premesso che, con decreto del 19/6/2013, il Giudice Delegato al predetto fallimento ha ammesso il credito rivendicato da Bancapulia S.p.A. in forza del contratto di mutuo fondiario del 3/8/2001 per la sola sorte capitale, senza riconoscere gli interessi moratori ai sensi del disposto dell'art. 1815 c.c., in quanto calcolati ad un tasso convenuto superiore al tasso soglia;

rilevato che, con l'opposizione in esame, Bancapulia S.p.A. ha chiesto l'ammissione anche dell'ulteriore credito derivante dall'applicazione degli interessi contrattuali sulla sorte capitale calcolati nei limiti del tasso soglia, deducendo ricorrere nella fattispecie una ipotesi di usura sopravvenuta, non sanzionabile con l'applicazione dell'art. 1815 ultimo comma c.c.;



osservato che la deduzione difensiva di parte opponente non è fondata, avendo il CTU rilevato che, al momento della pattuizione, il tasso degli interessi moratori, determinato aggiungendo al tasso convenzionale i 4 punti percentuali (pari a 9,85%), era superiore, sia pure dello 0,01 %, al tasso soglia (9,84%) e che pertanto si verte in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora;

rilevato che la verifica del rispetto della soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto (cd. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi, avuto riguardo alla lettera e allo scopo della disposizione;

ritenuto che l'opposizione va pertanto rigettata, senza nulla doversi disporre per le spese - ad eccezione di quelle di c.t.u. che restano definitivamente a carico di parte opponente - stante la contumacia della Curatela;

PQM

- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.

Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 18/5/2016.

Il aludice estensore

Tiziana Caradonio

Presidente.

TRIBUNALE DI MATERA Depositato in Cancelleria 19-05-2016

II Cancelliere

ILCANCELLIERE

(dr.ssa Domenica PIATÉRDOMINI)